

Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: **Comune** **Municipio** Piazza 6512
di Giubiasco **Grande 1** **Giubiasco**

REGOLAMENTO del Corpo Pompieri di montagna Morobbia

in applicazione degli art. 186, 42 cpv.2, 13 cpv.1 lett.a LOC, della Convenzione con i Comuni di Camorino, Pianezzo e S.Antonio per il servizio di lotta contro gli incendi boschivi del 20 dicembre 2007, in particolare dell'art. 3 cpv. 3, della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (Lli) del 5 febbraio 1996 e del relativo Regolamento di applicazione (RLli) del 7 aprile 1998

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, per quanto di competenza comunale, l'attività del Corpo Pompieri di Montagna Morobbia (di seguito CPM).

Art. 2 - Oneri finanziari

- ¹ Le spese di cui all'art.18 Lli vengono ripartite tra i Comuni convenzionati in parti uguali.
- ² Il Comune sede può incassare degli acconti fino all'80% dei preventivi nel corso dell'anno di esercizio; il conguaglio dovrà essere versato entro 30 giorni dall'approvazione dei consuntivi.
- ³ Le spese che in virtù dei Regolamenti e delle Convenzioni vigenti non sono assunte dai dipartimenti cantonali competenti, sono a carico dei Comuni convenzionati.

Art. 3 - Compiti

- ¹ I pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi.

Art. 4 - Zona di intervento


- ¹ Il comprensorio di intervento del CPM è costituito dal territorio giurisdizionale dei Comuni di Camorino, Giubiasco, Pianezzo e S.Antonio.
- ² In caso di necessità l'intervento è esteso anche fuori dal comprensorio.

Capitolo II

COMPOSIZIONE DEL CORPO POMPIERI

Art. 5 - Composizione

- ¹ Il CPM si compone dei seguenti quadri e militi:
 - un comandante con il grado di aiutante sottoufficiale
 - un vicecomandante con il grado di sergente maggiore



- un sergente
- un caporale ogni 8-10 militi
- massimo 40 pompieri/militi

² Il comandante viene designato dal Municipio del Comune sede, la cui nomina è subordinata alla ratifica del Dipartimento cantonale competente.

Art. 6 - Comando

¹ Al Comandante incombono i compiti generali dell'amministrazione del Corpo pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi e della direzione delle operazioni d'intervento.

² I sottoufficiali coadiuvano il Comandante nella condotta del Corpo pompieri, nell'istruzione e nei servizi speciali secondo le sue direttive.

³ Alla fine di ogni anno il Comandante presenterà alla Commissione intercomunale della Polizia del fuoco un rapporto sull'attività svolta durante l'anno, sulla situazione del Corpo pompieri dal punto di vista tecnico organizzativo e sulla situazione finanziaria, con le relative proposte da realizzare.

Art. 7 - Ammissioni

¹ La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio del Comune sede su proposta del Comandante e sono subordinate alla ratifica del Dipartimento cantonale competente.

² Nel corpo pompieri sono ammesse persone di ambo i sessi domiciliate nei Comuni convenzionati, aventi un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni e dichiarate idonee dal Medico cantonale.

L'età massima di appartenenza al Corpo pompieri è fissata a 60 anni.

³ Il Comandante può ordinare in ogni tempo una visita di controllo indipendentemente dall'età del milite.

⁴ Nella scelta sarà data preferenza ai militi in possesso di un certificato di fine tirocinio o di studi compiuti e che esercitano un'attività che gli permette di accorrere sollecitamente ad ogni chiamata.

Art. 8 - Dimissioni

¹ Le dimissioni devono essere motivate per iscritto ed inoltrate, con un preavviso di tre mesi, al Municipio del Comune sede per il tramite del Comandante.

² Chi è assente dal Comune di domicilio per un periodo superiore a sei mesi è ritenuto dimissionario.

Sono riservati i casi speciali (servizio militare, perfezionamento professionale, studi, ecc). In questi casi decide il Municipio del Comune sede, su preavviso del Comandante.

³ È pure ritenuto dimissionario chi, nonostante le regolari convocazioni e chiamate, non presta alcun servizio durante un periodo di sei mesi.

⁴ I membri del Corpo pompieri sono in ogni caso ritenuti dimissionari al termine dell'anno in cui compiono i 60 anni d'età.

⁵ Le dimissioni, come pure le destituzioni, devono essere segnalate all'ufficio della difesa contro gli incendi.


⁶ I militi dimissionari devono restituire tutto il materiale e gli effetti ricevuti. Eventuale materiale non restituito potrà essere fatturato al milite dimissionario o destituito.

Art. 9 - Vigilanza

Conformemente a quanto previsto dalla Convenzione è istituita una commissione intercomunale, formata dai rispettivi capidicastero, con il compito di vigilare sul buon funzionamento del Corpo e per cercare soluzioni ai problemi che dovessero presentarsi.

Essa è presieduta dal Capodicastero del Comune sede.

Il Comandante del Corpo pompieri è membro di diritto della Commissione di vigilanza.



Capitolo III

MATERIALE, VEICOLI ED EQUIPAGGIAMENTO

Art. 10 – Deposito decentralizzato

Le autorimesse per i veicoli, i magazzini, i locali e l'arredamento per la custodia, la manutenzione ed il controllo del materiale, i locali e l'arredamento per gli spogliatoi, i servizi e tutte le infrastrutture ed i sedimi necessari per l'istruzione e la prova dell'attrezzatura, sono reperiti dal Comune sede, a dipendenza delle esigenze del CPM e secondo la loro disponibilità, sul territorio del Comune medesimo rispettivamente dei Comuni convenzionati.

Art. 11 - Materiale e automezzi

- ¹ I Comuni convenzionanti e lo Stato del Canton Ticino restano proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti.
- ² Il materiale e gli automezzi devono sempre essere in prontezza di intervento
- ³ La relativa manutenzione è curata dal/i responsabile/i designato/i dal Comandante
- ³ Senza autorizzazione del Comandante non è permesso asportare dal deposito alcun materiale pompieristico, ad eccezione che lo stesso debba essere utilizzato immediatamente per i soccorsi contemplati dal presente regolamento. Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.
- ⁴ A cura del Comandante sarà tenuto aggiornato un inventario del materiale del Corpo pompieri.

Art. 12 - Equipaggiamento

- ¹ I militi sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro possesso.
- ² Il Comandante stabilirà, annualmente un controllo generale dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento. Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese dei militi.
- ³ L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

Capitolo IV

ISTRUZIONE

Art. 13 - Generalità:

I pompieri sono istruiti conformante ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) e delle istanze cantonali e federali preposte.

Art. 14 - Esercitazioni

- ¹ Ogni anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante e secondo le direttive dell'ufficio della difesa contro gli incendi, le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il Corpo pompieri.
- ² Di regola le esercitazioni sono precedute da un corso quadri di preparazione.
- ³ Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, con l'aiuto dei quadri, e deve essere trasmesso al Dipartimento cantonale competente per l'approvazione.

Art. 15 - Obbligatorietà

La partecipazione alle esercitazioni, ai corsi specialistici supplementari ed a tutti i servizi comandati è obbligatoria per tutti i membri del Corpo pompieri.

Capitolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16 - Retribuzioni

- ¹ Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti e catastrofi, come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico



del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

² Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento del Corpo pompieri o di chi ne trae vantaggio.

³ Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, per i corsi di perfezionamento e di formazione, i membri del corpo pompieri hanno diritto alle seguenti indennità lorde:

a. Gratifiche

- Comandante	fr. 600.- anno
- Sostituto comandante	fr. 450.- anno
- Furiere	fr. 200.- anno
- Caposezione	fr. 200.- anno
- Pompieri/milite	fr. 100.- anno

b. Indennità per manovre:

- Comandante	fr. 30.- all'ora
- Sostituto comandante	fr. 27.- all'ora
- Furiere	fr. 25.- all'ora
- Caposezione	fr. 25.- all'ora
- Pompieri/milite	fr. 21.- all'ora

⁴ Le retribuzioni di cui al capoverso precedente saranno adeguate in funzione degli aggiornamenti del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Art. 17 - Onorificenze

¹ Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:

- 15 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 20 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

² L'onorificenza è attribuita dalla Federazione cantonale ticinese di Corpo pompieri.

³ Per il calcolo degli anni di servizio di cui al cpv.1 sono considerati anche gli anni effettuati negli altri corpi, compresi quelli secondo le vecchie disposizioni.

Art. 18 - Assicurazioni

¹ Tutti i componenti del Corpo pompieri sono assicurati contro gli infortuni e le malattie contratti durante il servizio da parte del Dipartimento cantonale competente.

La copertura assicurativa si estende anche alla protezione ed assistenza giuridica per gli autisti, alla responsabilità civile per il Corpo pompieri e per i veicoli.

I relativi premi sono a carico dello Stato.


² Resta riservato al Dipartimento cantonale competente ogni diritto di regresso in caso di colpa grave.

Art. 19 - Disposizioni penali

¹ In caso di mancata partecipazione dei membri del Corpo pompieri a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da ragioni serie (valutate dal Comandante), viene imposta la seguente penalità:

- a. esercitazioni fr. 50.-

² L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della loro gravità l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:



- a. ammonimento scritto;
- b. multa fino ad un massimo di fr. 500.-;
- c. sospensione del servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;
- d. destituzione.

- ³ L'applicazione delle misure di cui al capoverso precedente sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. I provvedimenti di cui al cpv. 2 sono applicabili dal Municipio, su proposta del Comandante, e contro di essi è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della Legge organica comunale (LOC).
- ⁴ Tutte le decisioni disciplinari devono essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato ed all'autorità comunale. La sospensione e la destituzione devono pure essere comunicate all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

Art. 20 - Disposizioni finali

- ¹ Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, del Regolamento di applicazione del 7 aprile 1998, nonché ogni altra disposizione applicabile in materia.
- ² Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della competente autorità cantonale.
- ³ Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione concernente i CPM dei Comuni Convenzionati.

Approvato dal Consiglio comunale l'11 ottobre 2010

Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni il 16 dicembre 2010

